FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

1) RICORSO DELL'A.C. BIANCOAZZURRO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BIANCAZZURRO FASANO/BARLETTA CALCIO A CINQUE DEL 29.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 3.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Biancoazzurro Fasano di Fasano (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CERVIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALASSI SILVIA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAYNAPOLI DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – com. Uff. n. 48 del l'11.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cervia Calcio Femminile di Cervia (Ravenna), riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Galassi Silvia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

| IL PRESIDENTE |
|---------------|
| Mario Serio |
| |

Pubblicato in Roma l'8 Gennaio 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete